

Revisione del diritto societario e del diritto contabile, a che punto siamo?

Introduzione:

Il diritto societario ed il diritto contabile necessitavano di una riforma e di una modernizzazione.

Il progetto di riforma è in fase di discussione in parlamento, attualmente la riforma è bloccata, in quanto vi sono discussioni accese per quanto riguarda la questione "Bonus e remunerazioni". Inoltre è stata lanciata un'iniziativa contro i bonus abusivi (iniziativa Minder) ed altri tipi di remunerazione. Quest'ultima concerne tutte le società anonime svizzere quotate in Borsa. L'iniziativa vuole, da una parte introdurre il voto degli azionisti in merito alla retribuzione globale dei membri della direzione e, dall'altra parte, chiudere "tutte le porte" alle procedure flessibili di assunzione e di retribuzione dei quadri delle imprese svizzere.

Per quanto concerne le questioni tecniche-specialistiche, qui la discussione è minore ed è praticamente risolta.

Di seguito una visione globale sui principali oggetti della riforma (non tutte le questioni sono definitive):

1. La "piccola" e la "grande" riforma del diritto societario:

La "piccola" riforma è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2008, toccando principalmente il diritto riguardante la revisione ed in particolare introducendo due tipi di revisioni:

- a) la revisione limitata
- b) la revisione ordinaria

Di seguito altre modifiche introdotte nella "piccola" riforma:

- chi svolge attività di revisione deve sottostare ad un organo di sorveglianza statale;
- i revisori devono soddisfare nuovi requisiti legali per esercitare la propria professione;
- oltre ad una formazione appropriata, il revisore deve avere l'adeguata esperienza pratica;
- le società di revisione devono avere un sistema di controllo della qualità;
- la fondazione di una società può avvenire unicamente con una persona;

- i membri del CdA non devono più essere obbligatoriamente azionisti;
- le imprese che sottostanno alla revisione ordinaria devono avere un sistema di controllo interno (SCI) documentato e sottoporlo al revisore per la verifica, il quale dovrà confermare per iscritto (nel rapporto di revisione) l'esistenza.

Le prime esperienze hanno mostrato che questa "piccola" riforma, necessita di correzioni e quindi si è deciso di procedere ad una "grande" riforma.

1.1 "Grande riforma" – direzione intrapresa:

- I criteri per sottostare alla revisione ordinaria verranno alzati (difatti le medie imprese hanno difficoltà ad adempiere ai requisiti dello SCI (da rilevare che spesso uno SCI esiste, tuttavia, per motivi di tempo e di risorse mancanti, questa non è formalizzata);
- l'esecuzione di un'analisi dei rischi sarà inclusa nel rapporto di gestione;
- un "Lagesbericht" dovrà essere unicamente fatto dalle società che sottostanno a revisione ordinaria, tale rapporto non sarà sottoposto a revisione;

2. Il progetto del Consiglio Federale:

Obiettivi della riforma del diritto societario:

- 1) miglioramenti nel Corporate Governance;
- 2) flessibilità nelle regole relative alla struttura del capitale;
- 3) modernizzazione dell'assemblea generale;
- 4) modernizzazione del diritto contabile e del diritto relativo all'introduzione di una contabilità moderna e di una regolamentazione omogenea per tutte le forme giuridiche.

2.1 Miglioramenti nel Corporate Governance:

All'interno di una società (corporation) si definiscono corporate governance l'insieme di regole, di ogni livello (leggi, regolamenti etc.) che disciplinano la gestione della società stessa. La corporate governance include anche le relazioni tra i vari attori coinvolti (gli stakeholders, chi detiene un qualunque interesse nella società) e gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata. Gli attori principali sono gli azionisti (shareholders), il management e il consiglio di amministrazione (board of directors).

Una buona Corporate Governance richiede, nel senso di un equilibrio tra i poteri, una chiara ripartizione delle competenze e delle responsabilità. Si vuole ora creare un nuovo e migliore equilibrio della gestione dell'impresa in quanto il CdA ed il Management hanno troppo potere rispetto agli azionisti; per cui nella nuova riforma si tenderà a far diminuire questo potere a favore degli azionisti.

I miglioramenti nel Corporate Governance previsti nella nuova riforma toccano questi temi:

- miglioramenti nel diritto d'informazione
- vantaggi nella trasparenza e nelle decisioni in materia di remunerazione del CdA (ed eventualmente anche della direzione)
- miglioramenti nel dominio dell'esercizio del diritto di voto

Con questi miglioramenti si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- miglioramenti nella protezione degli azionisti
- controllo efficace dalla società
- evitare che mancanze nella Corporate Governance influenzino negativamente le decisioni d'investimento. Un miglioramento delle direttive giuridiche è utile per il mercato dei capitali.

La nuova legge dovrà regolare in maniera più chiara il diritto all'informazione.

Modifiche previste:

soglie minime:	- abbassamento delle soglie minime per far sì che gli azionisti possano esercitare i propri diritti in ambito d'informazione;
abbassamento di alcune soglie (art 607 cpv 3 P-CO)	- abbassamento di alcune soglie poste per esercitare i diritti degli azionisti (p.es per l'organizzazione di una revisione speciale, diritto di convocare un'assemblea, il diritto di includere punti nell'ordine del giorno dell'assemblea,..). Oltre alle nuove soglie, per esercitare il proprio diritto, ci dovranno essere delle condizioni materiali, che giustificano tale richiesta (p.es: violazione della legge o degli statuti, la possibilità d'una lesione societaria (art 607 cpv 3 P-CO).
diritto all'informazione: (art 697 cpv 2 P-CO)	- ogni azionista di una società non quotata potrà richiedere in ogni momento al CdA delle informazioni riguardanti gli affari della società ma unicamente nel caso in cui queste informazioni siano necessarie all'esercizio dei suoi diritti. Tali informazioni non dovranno tuttavia riguardare i segreti aziendali o altri interessi prioritari della società (art 697 cpv 2 P-CO);

avvisi obbligatori: (art 725 CO e art 725a P-CO)	<p>- l'avviso obbligatorio secondo l'art 725 CO rimarrà essenzialmente invariato. Sarà tuttavia completato con l'art 725 a P-CO che prevede: che in caso di insolvenza avvertita della società, il management dovrà produrre un piano di liquidità, tale piano di liquidità sarà verificato da un perito revisore abilitato. Rimane invariato l'avviso obbligatorio da parte del CdA e del revisore. In caso d'insolvenza il CdA dovrà convocare un'assemblea degli azionisti e proporre delle misure di risanamento. Sarà possibile indicare negli statuti dei parametri supplementari riguardanti l'importo entro il quale il CdA dovrà proporre (e mettere in pratica) delle misure di risanamento</p> <p><u>Nuovo:</u> la Legge cita che in caso di eccedenza di debiti, i valori massimi del bilancio intermedio possono essere maggiori rispetto a quelli massimi legali, in altre parole: i valori massimi sono i valori d'acquisto. I bilanci intermedi sono sottomessi alla revisione (come tutt'ora);</p>
Prestazioni ingiustificate	<p>- l'azione ricusatoria in materia di prestazioni ingiustificate sarà più facilitata ed il CdA potrà prendere delle decisioni sotto riserva dell'assemblea generale. (le decisioni sottoposte al controllo superiore del CdA sono escluse: p.es: l'avviso al giudice in caso di indebitamento);</p>
rapporto sulle retribuzioni e regolamento retributivo	<p>- le società d'interesse pubblico dovranno pubblicare annualmente un rapporto sulle retribuzioni, come pure disporre di un regolamento retributivo;</p>
retribuzioni presso società quotate	<p>- presso le società quotate, le retribuzioni totali del CdA dovranno essere approvate dall'AG.</p>

Alcuni temi dell'iniziativa contro le retribuzioni abusive presso le società svizzere quotate in Borsa (iniziativa Minder):

competenze all'AG per attribuzione	<p>- attribuzione di maggiori competenze all'AG nel momento in cui dovrà definire le remunerazioni destinate ai membri del CdA e della direzione;</p>
------------------------------------	---

di remunera- zioni	
nomina annuale del CdA	- nomina annuale dei membri del CdA, del rappresentante del comitato di remunerazione e di un rappresentante indipendente senza diritto di voto
indennità di partenza	- abolizione delle indennità di partenza e delle indennità speciali, come pure la pubblicazione dei diritti di voto della Casse Pensioni;
indicazioni nello statuto	- indicazione nello statuto di prestazioni particolari (p.es crediti, prestiti, partecipazioni agli utili) effettuate ai membri societari;
casse pensioni	- obbligo di votare e svelare le proprie scelte per le casse pensioni
rappresen- tanza	- divieto della rappresentanza dell'azionista da parte del depositario e degli organi della società

Le disposizioni previste dall'iniziativa contro le retribuzioni abusive si applicherà unicamente alle società quotate.

La contro proposta del CF dovrebbe addolcire alcune disposizioni dell'iniziativa, p.es: l'AG può definire negli statuti le retribuzioni degli organi del CdA e del Management.

2.2 Flessibilità nelle regole relative alla struttura del capitale

Le modifiche previste:

fascia di capitale (art 653s ss P-CO)	- introduzione di una fascia "+/- 50%" del capitale azionario pagato, con conseguente maggiore facilità in caso di aumenti/diminuzioni di capitali. L'AG abilaterà il CdA ad aumentare/diminuire il capitale entro un periodo massimo di 3 anni (art 653s ss P-CO). Il capitale di base non potrà essere inferiore del capitale azionario di più della metà e il capitale massimo può eccedere il capitale azionario al massimo della metà. Con l'introduzione di questa "fascia" l'aumento di capitale condizionale verrà abolita;
buoni di partecipa- zione	- le società quotate potranno emettere buoni di partecipazioni in maniera illimitata;
valore	- il valore nominale delle azioni dovrà essere semplicemente

nominale delle azioni	maggiore a zero;
riserve	- la costituzione di riserve verrà regolata in maniera diversa:
riserva di rivalutazione (670 CO)	. la rivalutazione di immobili e partecipazioni (art 670 CO) verrà abolita;
riserve legali e riserve sull'utile "Gewinnres."	. distinzione al tra le riserve legali (riserve costituite con la costituzione della società) e le "Gewinnreserve";
riserve legali prima attribuzione seconda attribuzione	. appartengono alle riserve legali: 5% dell'utile annuale (fin tanto che la riserva non abbia raggiunto il 50% del capitale iscritto a RC; presso le società Holding fin tanto che non abbia raggiunto il 20%) La seconda attribuzione alle riserve (sul superdividendo) sarà abolita, ma l'attribuzione massima aumenta dal 20% al 50%;
riserve libere	. costituzione di riserve libere possibile se fissate nello statuto o decisi dell'AG;
utilizzo delle riserve legali	. le riserve legali potranno essere utilizzate unicamente in casi limitati (p.es: copertura di perdite, riduzione della disoccupazione o misure legati alla continuità aziendale in momenti difficili);
riserve per azioni proprie	. abolizione delle riserve per azioni proprie in quanto le azioni proprie verranno esposte in maniera negativa nel capitale proprio;
distribuzione di dividendi intermedi (art 675a P-CO)	- sarà possibile la distribuzione di dividendi intermedi sulla base di una chiusura intermedia, la distribuzione sarà decisa dall'AG. La chiusura intermedia non dovrà essere maggiore a 6 mesi (art 675a P-CO).

2.3 Modernizzazione dell'AG

Le modifiche previste:

	- possibilità di avere un'AG virtuale o elettronica;
	- l'AG potrà essere tenuta in più luoghi (Svizzera o Estero);
	- introduzione di diritti di voto elettronici ...;
	- possibilità di avere un'AG via Internet (se tutti gli azionisti

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.

Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07

Safin

**Revisioni
e Fiduciaria s.a.**

sono d'accordo e non vi è la necessità di avere atti notarili)

- 2.4 Modernizzazione del diritto contabile e del diritto relativo all'introduzione di una contabilità moderna e di una regolamentazione omogenea per tutte le forme giuridiche

Le norme sul diritto contabile sono state prodotte nel 1936, quindi una riforma in questa direzione è necessaria e vitale.

Il messaggio del Consiglio Federale precisa chiaramente che lo sviluppo del diritto contabile internazionale è stato modificato ed aggiornato. In particolare oggi i metodi principali di rendicontazione riconosciuti hanno preso piede un po' dovunque, di conseguenza anche il diritto contabile Svizzero deve essere sviluppato in quella direzione.

Come già per le revisioni anche in questo ambito si applicherà il concetto di grandezza e non della forma giuridica; in particolare si avranno i seguenti casi:

	<i>Grandezza della società</i>	<i>Esigenze/ tipo di rendiconto</i>
Art 957 cpv 2 P-CO	Non obbligate all'iscrizione nel RC	Contabilità semplice (entrate/uscite)
Art 959c P-CO	Piccole* ditte individuali e società di persone	Come le PMI (vedi prossimo punto), ma l' allegato non sarà obbligatorio
Art 958 cpv 2 Art 959 ss P-CO	PMI	Conto annuale (bilancio, conto economico e allegato)
Art 961 ss P-CO e 727 cpv 2 cfr 2 CO	Grandi società (obbligo alla revisione ordinaria): 10/20/50; <u>Nuovo criterio</u> :20/40/250 Ⓢ con un decreto straordinario tali criteri dovrebbero entrare in vigore già il 1.7.2011)	Documentazione supplementare ** . Rapporto di gestione e "Lagebericht" . Maggiori info nell'allegato . Cash Flow
Art 962 cpv 3 cfr 2 P-CO	Società di dominio pubblico	Rendiconto secondo un metodo di rendicontazione riconosciuto, come richiesto dalla Borsa
Art 963b P-CO	Conti di gruppi	Rendiconto secondo un metodo di rendicontazione riconosciuto

* s'intendono quelle società, che non sottostanno alle condizioni per essere classificate grandi società (art 959c cpv 3 P-CO)

** rinuncia al Lagebericht, al Cash Flow ed ad altre informazioni nell'allegato se viene fatto un consolidato sulla base di un rendiconto riconosciuto a livello internazionale.

Di seguito le diverse modifiche:

valuta estera	-	possibilità di redazione del rendiconto in valuta estera;
lingua	-	possibilità di redazione del rendiconto in lingua inglese;
riserve	-	costituzione di riserve occulte permessa

occulte / principio della prudenza	- valutazioni eseguite secondo il principio della prudenza
costituzione riserve latenti (art 960a cpv 4 P-CO)	- l'art 960a cpv 4 P-CO prevede la costituzione di riserve latenti (ammortamenti supplementari e rivalutazioni). Gli ammortamenti e le rivalutazioni non più giustificate non dovranno essere per forza dissolte;
accantonamenti (960a cpv 3 e cpv 4 P-CO)	- costituzione di accantonamenti per la "prosperità duratura della società". Gli accantonamenti non più necessari non dovranno essere per forza sciolti (art 960a cpv 3 e cpv 4 P-CO);
rendiconto regolare 662 CO	- i principi per un rendiconto regolare rimangono invariati;
allegato società grandi	- l'allegato delle grosse società (sottostanno alla revisione ordinaria) includerà più punti;
allegato al conto annuale	- nell'allegato, oltre ai principi contabili si dovranno dare indicazioni su poste del bilancio e del conto economico (la legge non prevede quali poste devono essere menzionate). Il nome della società, la forma giuridica ed il domicilio devono essere menzionate. I debiti maggiori a 12 mesi, gli eventi dopo la data del bilancio, i risultati straordinari e le poste di altri periodi devono essere indicati nell'allegato;
allegato	- l'allegato verrà completato e modificato: <ul style="list-style-type: none">. il valore assicurazione contro gli incendi degli attivi fissi verrà abolito.. Lo scioglimento netto delle riserve occulte dovrà essere indicato.. Gli eventi significativi dopo la chiusura dovranno essere indicati (non solo l'evento, ma anche la stima finanziaria delle conseguenze).. Gli aumenti/riduzioni di capitale dovranno essere indicate i parametri corrispondenti, i contenuti determinanti della relazione del revisore abilitato (art 653y P-CO);
allegato	- nel caso in cui la società venga consolidata, questa società è

società partecipanti ad un consolidato		dispensata dall'obbligo di includere diverse informazioni nell'allegato, di effettuare un cash flow e di preparare un rapporto di gestione); Azionisti che rappresentano almeno il 10% (20% dei soci per le fondazioni) del capitale possono richiedere queste informazioni supplementari;
microsocietà	-	le micro società (individuali e di persone) e non iscritte a RC potranno tenere la contabilità con un metodo semplice (entrate e uscite) e potranno rinunciare ad avere l'allegato. E' presumibile che questa possibilità possa venir data a chi realizza una cifra d'affari inferiore a CHF 250,000.- (non vi è ancora intesa sull'importo della cifra d'affari);
PMI	-	per le PMI non vi sarà un grosso cambiamento rispetto ad ora;
delimitazione di costi e ricavi	-	i costi ed i ricavi dovranno essere attribuiti ad un periodo ed ad un oggetto preciso (art 958b P-CO), per le società con una cifra d'affari inferiore a CHF 100,000.- questa esigenza è abbandonata;
struttura minima del conto annuale	-	vi dovrà essere una struttura minima del bilancio, conto economico e allegato, tale struttura sarà orientata ai principi IFRS;
attivazione	-	l'obbligo d'attivazione sarà fissato in maniera più rigida nella legge (le prestazioni non ancora fatturate dovranno essere attivate: p.es: i lavori in corso);
capitale dei terzi	-	il capitale dei terzi verrà suddiviso in capitale dei terzi con interessi e senza interessi;
valutazione singola	-	per quanto riguarda le valutazioni di posizioni di bilancio, si procederà ad una valutazione singola per oggetto. Sarà tuttavia possibile raggruppare alcune poste per la valutazione globale;
valutazione valori quotati o valutati a valore di mercato (art 960b P-CO)	-	i valori quotati potranno venir valutati a valore di mercato (malgrado il valore d'acquisto o il valore nominale sia inferiore). L'art 960b CO prevederà che gli attivi valutati in base al valore di mercato possono venir rettificati creando una riserva di fluttuazione con contropartita nel conto economico. Tale riserva dovrà essere esposta separatamente nel bilancio o nell'allegato;
legame con diritto	-	L'art 960f P-CO definisce il legame con il diritto fiscale: gli ammortamenti, le rivalutazioni e gli accantonamenti non

<p>fiscale Massgebli- Ckeitsprinzip (art 960f P- CO)</p>	<p>accettati fiscalmente dovranno venir pubblicati nell'allegato al momento che la tassazione sarà definitiva. Sarà possibile rinunciare a tale pubblicazione unicamente nel caso in cui l'importo verrà sciolto.</p> <p>- Questo nuovo articolo non è ancora definitivo e dovrà ancora venir discusso, in quanto si tratta di un articolo abbastanza criticato e questa disposizione è ancora confusa che crea dei problemi d'interpretazione (la notifica di tassazione può avvenire diversi anni dopo aver effettuato l'ammortamento "esagerato" e quindi la pubblicazione provoca una certa distorsione; inoltre la posta corrispondente potrebbe già esser stata nel frattempo venduta o completamente ammortizzata). I rapporti con il diritto fiscale rimangono invariati, il principio determinante del bilancio commerciale "Massgeblichkeitsprinzip" rimane in vigore;</p>
<p>conto annuale con metodo riconosciuto → legame con fisco</p>	<p>- le grandi società che utilizzeranno volontariamente un metodo di rendiconto riconosciuto potranno rinunciare ad un restatement dei conti in base alle direttive del CO. Di conseguenza, la base fiscale sarà il rendiconto stilato con un metodo riconosciuto.</p> <p>Lo svantaggio, sarà legato all'impossibilità di costituire delle riserve latenti, ma avranno unicamente una chiusura contabile. L'introduzione di un rendiconto secondo un metodo riconosciuto comporta lo scioglimento delle riserve occulte, la legge prevede che sarà possibile splittare queste riserve su un periodo di tre anni e che la sua imposizione fiscale verrà fatta su questi tre anni;</p>
<p>Grosse società allegato ed altre esigenze</p>	<p>- le società che sottostanno a revisione ordinaria dovranno apportare maggiori indicazioni nell'allegato. Dovranno produrre un rapporto di gestione con indicazioni riguardanti l'andamento societario, l'esecuzione dell'analisi dei rischi, e produrre un cash flow;</p>
<p>tenuta dei conti per le società di dominio pubblico e con obbligo ad allestire un conto di</p>	<p>- le società di dominio pubblico e quelle che devono eseguire un conto di gruppo dovranno tenere il rendiconto secondo uno dei seguenti metodi: IFRS, Swiss Gaap Fer.</p> <p>Nell'allegato dovranno introdurre maggiori informazioni (p.es: aging dei debiti, onorari dell'ufficio di revisione).</p> <p>Oltre al rapporto di gestione dovranno produrre un "Lagebericht" nel quale vi siano indicazioni sul numero di dipendenti a tempo pieno (media annua), sull'esecuzione</p>

gruppo		dell'analisi dei rischi, sulle ordinazioni e sui mandati, sulle attività R&D, sugli eventi straordinari e sulle prospettive future. Il CdA sarà tenuto a commentare in prosa l'esercizio, per quanto non già specificato chiaramente nel conto annuale. Il rapporto di gestione non sarà verificato dall'ufficio di revisione; tuttavia il revisore dovrà attirare l'attenzione sull'eventuale contraddizione rispetto al conto annuale. Ciò significa che il revisore dovrà analizzare in maniera critica il contenuto di tale rapporto;
conto annuale di fondazioni e cooperative	-	le fondazioni che sottostanno alla revisione ordinaria, come pure le cooperative con più di 2000 "soci" devono tenere i propri rendiconti con un metodo riconosciuto (art 962 P-CO);
conto annuale di società partecipanti ad un conto di gruppo	-	le società singole che confluiscono in un consolidato devono tenere i propri rendiconti con un metodo riconosciuto;
revisione conto di gruppo	-	un conto annuale tenuto con un metodo riconosciuto deve sempre essere revisionato in maniera ordinaria;
allestimento conto di gruppo (art 963e P-CO)	-	art 963e P-CO: il conto di gruppo deve essere effettuato con un metodo riconosciuto. Chi non supera i criteri (nuovi 20/40/250) non è obbligato ad allestire un consolidato Questa regola non è ancora definitiva. Nella nuova legge la verifica se si dovrà effettuare un consolidato o meno, avverrà secondo il "Nettomethode" (quindi la cifra d'affari e la somma di bilancio consolidata dovranno essere maggiori ai criteri, per due anni consecutivi).

3. Situazione attuale

In dicembre 2009 il Consiglio degli Stati ha approvato il progetto. La parte riguardante la tenuta della contabilità è stata separata dal progetto della riforma del diritto della SA per facilitare la discussione.

Il consiglio degli Stati ha "ribaltato" al Consiglio Nazionale alcune proposte troppe restrittive (p.es: il Consiglio degli Stati è contro all'interdizione delle indennità di

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.

Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07



Safin

**Revisioni
e Fiduciaria s.a.**

partenza, sulle indennità del management,...).

Una parte del Consiglio degli Stati vorrebbe che il criterio per l'obbligo di tenuta della contabilità sia quello della cifra d'affari di CHF 250,000.- (e non come ora all'iscrizione nel registro di commercio). Nel caso in cui la cifra d'affari è inferiore a CHF 250,000.- un semplice conto di entrate ed uscite sarebbe sufficiente. Il progetto di legge è rimasto bloccato al Consiglio Nazionale, ed in autunno 2010 verrà di nuovo discusso.

Il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati hanno prorogato di un anno il termine (fino all'agosto 2011) dell'iniziativa popolare "Contro le retribuzioni abusive", in modo che si possa proporre una contro proposta, la quale dovrebbe venir discussa nella sessione invernale.

La riforma del diritto contabile è stata discussa ed accolta dal Consiglio degli Stati già nella sessione invernale 2009, il Consiglio Nazionale ha iniziato a discutere tale riforma, tuttavia a causa delle diverse richieste la discussione non è terminata e dovrebbe riprendere durante la sessione invernale.

BA, 09 novembre 2010